



# COMUNE DI ANTRODOCO

Provincia di Rieti

Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoco (RI) - Tel. 0746 578185 - PEC: comunediantrodoco@legalmail.it

Data

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**Allegato al BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA**  
**G.U.C.E. 2018/S 050-110622 del 13.03.2018**  
**GURI n° 32 del 16.03.2018**

**RETTIFICA APPROVATA CON DETERMINAZIONE C.U.C. N° 7 DEL 03.05.2018**

Procedura per l'affidamento dei servizi inerenti :  
Redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008, e dei servizi attinenti geologia e geotecnica , dell'intervento denominato <<**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARLO CESI DI ANTRODOCO**>>.

- CUP: I8481B1700004001
- CIG: **7412052ACC**

## **Premessa**

*Il presente Disciplinare (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando") con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").*

*Le rettifiche operate rispetto a testo originario del 16.03.2018 prot....., sono indicate :*

- **quanto alle parti eliminate con testo barrato;**
- **quanto alle parti aggiunte con testo pubblicato in colore "rosso";**

*Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione della <<~~Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione , e l'eventuale pianificazione urbanistica attuativa , dell'intervento denominato , e dei servizi attinenti geologia e geotecnica nei lavori di~~ "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARLO CESI DI ANTRODOCO" >><<Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008, e dei servizi attinenti geologia e geotecnica , dell'intervento denominato <<**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARLO CESI DI ANTRODOCO**>>*

*Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <http://www.halleyweb.com/c057003/hh/index.php> come indicato nel prosieguo del presente documento*

## **ARTICOLO 1 - PUBBLICITA'**

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del Committente (<https://www.halleyweb.com/c057003/zf/index.php/bandi-di-gara/profilo-committente/index>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del Committente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, comma 1, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza trasmetterà l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 4, comma 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

## **ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI**

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto: a tal uopo si specifica che saranno ritenute inidonee e inadeguate tutte le offerte che non abbiano conseguito un punteggio tecnico, in fase di valutazione, inferiore a 45/75. **48/80;**

La stazione appaltante si riserva altresì di non procedere, motivando tale decisione, ad alcuna aggiudicazione anche dopo la pronuncia o l'approvazione della graduatoria della procedura.

## **ARTICOLO 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO, ACCESSO AGLI ATTI**

Stazione : Comune di Antrodoco  
Indirizzo: Corso Roma,15. Antrodoco  
Punti di contatto: Area LL.PP. Comune di Antrodoco  
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:  
<http://www.halleyweb.com/c057003/hh/index.php>

#### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Relativamente all'attuazione del presente intervento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Gregori- Area LL.PP. – 0746/ 0746578185 int. 204-e-mail:llppantrodoco@gmail.com – [pec areatecicaantrodoco@pec.it](mailto:pec@areatecicaantrodoco.it)

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite all'indirizzo pec del Comune di Antrodoco , nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, presso l'indirizzo pec [comunediantrodoco@legalmail.it](mailto:comunediantrodoco@legalmail.it)

#### **ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.**

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di Redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008, e l'eventuale pianificazione urbanistica attuativa, e dei servizi attinenti geologia e geotecnica , dell'intervento denominato <<**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARLO CESI DI ANTRODOCO**>>.

I contenuti minimi della progettazione sono stabiliti dagli articoli dal 17 al 43 del DPR 207/2010 .

Il luogo di esecuzione lavori è ubicato presso il Comune di Antrodoco (RI) - Via Lungovelino - come meglio descritto nello Studio di Fattibilità (Allegato 1).

La progettazione si articola nelle seguenti classi e categorie indicate del "Prospetto di determinazione del compenso professionale" a base d'asta (Allegato 2), redatte in conformità al DM. 17 giugno 2016, la cui accettazione è espressamente dichiarata in fase di dichiarazione partecipativa da parte degli operatori economici (d'ora in avanti OE)

Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione è sommariamente determinato nello studio di fattibilità approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 08.09.2017 in €.  
**3.024.000** inerente l'adeguamento sismico dell'edificio esistente .

**L'importo sopra indicato non costituisce vincolo contrattuale in fase di progettazione , ma rileva solamente ai fini della determinazione del valore sommario delle opere da progettarsi in quanto rilevante sia per la determinazione dei compensi professionali posti a gara, che dei livelli di qualificazione tecnici ed economici dei partecipanti**

~~Con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 31.01.2018, la medesima ha fornito la seguente direttiva <<fermo l'oggetto principale della progettazione da realizzarsi in ordine alla parte strutturale, ossia l'adeguamento sismico, il progetto esecutivo dovrà temperare la demolizione e ricostruzione dell'edificio con diversa sagoma ed impianto e conseguente ridisegno degli spazi urbani , al fine di essere adibito a "Polo Scolastico" capace di ospitare tutti gli attuali livelli di istruzione , ossia infanzia , primaria e secondaria inferiore>>: **detta direttiva costituisce elemento fondamentale del contratto da stipularsi.**~~

**Con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 31.01.2018, la medesima ha fornito la seguente direttiva <<fermo l'oggetto principale della progettazione da realizzarsi in ordine alla parte strutturale, ossia l'adeguamento sismico , il progetto, quanto a destinazione funzionale , dovrà delineare in tema di distribuzione e impiantistica , una possibilità di destinazione sia a scuola che a "Casa della Salute " , con funzioni integrative di quelle del Distretto Sanitario>>>: **detta direttiva costituisce elemento fondamentale del contratto da stipularsi .****

I corrispettivi professionali a base d'asta , **pari a € . 302.000,00**, sono stati determinati sulla scorta

di tale importo, e sono vincolanti in relazione all'importo del contratto da stipularsi.

Ai sensi della DELIBERA N. 136 DEL 15 febbraio 2017 ANAC , i corrispettivi necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara, sono posti a carico **dell'aggiudicatario che dovrà provvedervi entro 60 giorni dall'aggiudicazione . Detti costi sono preventivamente determinati in € 5.000 oltre IVA , salvo conguaglio e produzione degli atti dimostrativi .**

Ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, l'Amministrazione si riserva di affidare le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione all'operatore che risulterà aggiudicatario della presente procedura, laddove sussistano i presupposti e i requisiti di legge e in caso di carenza al suo interno di personale da destinare all'assolvimento di tale incarico: in ogni caso l'OE aggiudicatario rimane impegnato, qualora fosse, per particolari e motivate ragioni, destinatario dell'affidamento diretto, a praticare le condizioni dedotte in offerta.

Ove l'Amministrazione determinasse di procedere alla

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla progettazione delle opere , a seconda della classificazione Ex DM 143/2013 e s.m.i., sono stabilite le seguenti categorie principali e secondarie :

Categoria Principale (DM 143/2013 e **DM 17.06.2017**)

- EDILIZIA E.09 E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca (Integra le progettazioni architettoniche , strutturali ed impiantistiche)

Categoria Secondaria

- SERVIZI ATTINENTI GEOLOGIA

Ai fini della qualificazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Bando, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

## **ARTICOLO 5 - IMPORTO**

Il corrispettivo a base di gara per la Progettazione di fattibilità tecnica , definitiva ed esecutiva nonché per il Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione, nonché per la redazione della relazione geologica e per le spese imprenditoriali necessari , è di **€ 302.000,00** oltre CASSA e IVA se dovuta, di cui € 244.007,57 per onorari e € 57.992,43 per spese ed oneri accessori **comprendenti tutte le spese imprenditoriali per l'esecuzione di saggi, prove, indagini ecc.**

I compensi sono stati calcolati con riferimento al citato D.M. 17 giugno 2016 e sono comprensivi della relazione geologica

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Le attività di cui sopra dovranno, inoltre, comprendere, a carico dell'OE aggiudicatario, le seguenti attività di carattere propedeutico e accessorio:

- redazione di uno studio preliminare sintetico (layout) comparato tra almeno 3 diverse soluzioni di impianto e piano volumetriche ,con relativa stima sommaria, da concordare con la Stazione Appaltante e da sottoporre alla scelta della medesima;
- esecuzione di accertamenti, saggi, prove di laboratorio, comprese le spese imprenditoriali, anche in relazione alle necessità inerenti gli aspetti geologici, geotecnici ed idrologici;
- elaborazione e redazione degli strumenti di pianificazione o variazione urbanistica, di livello generale o attuativo/particolareggiato, eventualmente necessari ove la progettazione comportasse, stante la priorità data con Delibera di Giunta n°20 del 31.01.20158 rispetto all'ipotesi della demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e impianto , un riassetto del disegno urbano;

## **ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

L'appalto di servizi di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del D.lgs 50/2016, la motivazione della mancata suddivisione in lotti funzionali riguarda la natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, in quanto prestazione intellettuale coordinata e coordinante rispetto alle diverse tematiche da risolversi.

## **ARTICOLO 7 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.**

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è pari a 150 giorni dal verbale di consegna, di cui 20 per la trasmissione dello Studio Preliminare Sintetico, 40 per la progettazione di fattibilità tecnica o preliminare, 60 per la progettazione definitiva e 30 per la progettazione esecutiva.

Tali termini sono dati al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di effettuare la consegna urgente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 8 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, e precisamente:

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T.I. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale costituite secondo quanto previsto nell'articolo 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi costituite secondo quanto previsto nell'articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti)
- ;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, **l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi o Ordini previsti dai vigenti ordinamenti professionali**

**L'accesso alla gara , ai sensi degli art. 16,41,e 46 DPR 328/2001, per i soggetti personalmente responsabili , salve le funzioni di mera collaborazione senza responsabilità diretta , è riservata ai professionisti iscritti nelle sezioni "A" degli Albi o Ordini,** nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione.

Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Inoltre l'operatore economico dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.

I R.T.I. e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l'R.T.I. o il consorzio ordinario.

Ai sensi del medesimo articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263, i R.T.I. , inoltre, **devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.**

**Si specifica che gli operatori economici concorrenti, comunque costituiti, dovranno**

**garantire la presenza di un geologo iscritto al relativo Ordine professionale nella sezione "A" art. 41 DPR 328/2001 e successive modifiche ed integrazioni.**

Per gli operatori economici insediati in stati esteri si fa riferimento alle relative legislazioni ed alle norme di coordinamento nazionali e europee.

### 8.1 Giovane professionista

---

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Il giovane professionista non necessariamente dovrà assumere la connotazione di "mandante" all'interno del raggruppamento prevedendo la norma (DM 263/2016) prevede la "presenza", di almeno un giovane professionista, senza imporre una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti.

Il giovane può essere anche in possesso di diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.

I requisiti del giovane possono non concorrere alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lett. a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lett. b), se costituito in forma societaria.

Per i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e di GEIE, costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c) e g), del d.lgs. n. 50 del 2016, i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Il giovane professionista dovrà compilare il D.G.U.E. , indicando a pag. 3, alla voce <<Specificare il ruolo ecc...>> indicando alternativamente :

- qualora libero professionista singolo o associato (dotato di P.IVA) la qualifica di <<Giovane professionista indicato>>
- qualora parte del R.T.I. costituito o costituendo , la qualifica di <<Giovane professionista mandante>>;
- qualora dipendente di una società di ingegneria , la qualifica di << <<Giovane professionista dipendente dell'O.E xxx yyy>>>>;
- qualora consulente di una società di ingegneria , la qualifica di << Giovane professionista consulente dell'O.E. xxx yyy...>>

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 9.1;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 9.2;
- essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 9.3;
- assumere gli obblighi e rendere le dichiarazioni, di cui al successivo articolo 9.4.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, comma 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, nonché, eventualmente, al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

Ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13/02/2017, emanato in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito sono riportati i requisiti dei predetti operatori economici.

## 9.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

---

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

## 9.2 Requisiti di idoneità professionale

---

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5 e del Codice dei Contratti, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione.

Ai sensi dell'art. 24 comma6 , è obbligatorio indicare in fase di partecipazione, i responsabili delle fasi specifiche di cui alla tabella 9.2 che segue.

Nel caso di professionisti singoli , i soggetti indicati come “responsabili” dovranno avere alla data della domanda di partecipazione e conservare per tutta la durata della prestazione in contratto, rapporto di lavoro dipendente con l'operatore economico singolo partecipante

Inoltre , a pena di esclusione, l'operatore economico e ciascun responsabile indicato, dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, **ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale (sezioni A degli albi o Ordini per l'Italia) o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, indicati nella tabella 9.2., nonché titolo di studio corrispondente a laurea magistrale (quinquennale) o titolo equipollente nei rispettivi ordinamenti.**

Le unità minime stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto e che a pena di esclusione devono essere in regola con i crediti formativi alla data di scadenza del bando, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono pari almeno a n. 6 unità, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

TABELLA 9.2  
Rif. DPR 328/2001 art. 16,41 e 46

N°	DESCRIZIONE	Ordine/Collegio	Titolo
1	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Tutti	Attestato D.Lgs. 81/2008
1	Responsabile progettazione per la categoria “Edilizia (E.09 <b>E.08 DM 17.06.2016 143/13</b> )”	Architetti/Ingegneri	Laurea quinquennale Iscrizione sezioni “A”
1	Responsabile progettazione per la categoria “Strutture ( <b>S.03 DM 17.06.2016 143/13</b> )”	Architetti/Ingegneri	Laurea quinquennale Iscrizione sezioni “A”
1	Responsabile progettazione per la categoria Impianti elettrici e speciali ( <b>IA.01.02.04 DM 17.06.2016 143/13</b> )	Architetti/Ingegneri	Laurea quinquennale Iscrizione sezioni “A”
1	Incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	Architetti/Ingegneri	Laurea quinquennale Iscrizione sezioni “A”
1	Servizi di geologia	Geologi	Laurea quinquennale Iscrizione sezioni “A”

Si specifica che il presente disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità minime, in termine di figure professionali, stimate per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle precedenti tabelle.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili, sempre fatte salve le competenze professionali previste per legge.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e/o l'eventuale gruppo di lavoro dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione delle opere edili, strutturali, impiantistiche;
- della redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica;
- della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della **L. 447/95 art 8 comma 3, con i requisiti di cui agli articoli 20,21 e 22 del D.Lgs. 17-2-2017 n. 42;**
- della redazione del progetto di prevenzione incendi;

- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/08, **con i requisiti prescritti dalla relativa norma ;**
- dell'analisi Geologica **della Relazione Geologica redatta anche ai fini della necessaria autorizzazione sismica;**

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti, si precisa che le singole attività progettuali specialistiche, compresa la redazione della relazione geologica, non possono essere subappaltate e pertanto il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e ciascuno dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali incaricati di svolgere ciascuna prestazione, può configurarsi esclusivamente quale:

- rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- R.T.I. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.I.);
- rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà inviare, a seguito della richiesta da parte della Stazione appaltante, [per dimostrare il requisito relativo alla qualifica professionale] la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici).

### 9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

---

**Preliminarmente si precisa , conformemente a quanto statuito nelle Linee Guida n° 1 ANAC in particolare al punto 2.2.2.5., che i concorrenti potranno, pur trattandosi di un'appalto per il l'affidamento del servizio di **sola progettazione, dimostrare il possesso dei requisiti di natura economica e finanziaria e tecnica e professionale , sia attraverso servizi aventi natura di progettazione che di direzione dei lavori.****

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 157 comma 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti

#### 9.3.a fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura , servizi analoghi e di punta

9.3.a.1. I concorrenti dovranno dimostrare un **fatturato globale** per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv del Codice dei Contratti, espletati nell'ultimo triennio (D.Lgs. 50/2016, allegato XVI I, parte I lettera c) antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara e quindi non inferiore a **€. 604.000,00** (IVA ed oneri previdenziali esclusi)

A riguardo, ed in relazione all'art. 83 comma 5 secondo periodo, si precisa che l'Amministrazione ritiene la dimostrazione di un determinato fatturato, necessario per comprovare la capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto, in ragione anche del fatto che lo stesso necessità di spese imprenditoriali per accertamenti, saggi e verifiche di livello articolato

9.3.a.2. **Servizi analoghi:** avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di

ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, pertanto, almeno pari a:

Tabella 9.3.a.2.1

Categoria	CODICE ID opere 143/2013	L.143/49 classi e categorie	Importo Lavori previsti	Requisito minimo richiesto
Opere edili e demolizioni	E.08 E.09	1/c 1/d	1.360.800,00	2.721.600,00
Strutture	S.03		846.720,00	1.693.440,00
Impianti idrici, sanitari, fognatizi, impianti e reti antincendio	IA.01		181.440,00	362.880,00
Impianti termici, climatizzazione,	IA.02		241.920,00	483.840,00
Impianti elettrici , fotovoltaici, elevatori, rilevazione antincendio	IA.04		393.120,00	786.240,00
Relazione geologica (le categorie fungibili sono quelle indicate per la progettazione opere edili e strutturali nella tabella 9.3.a.2.2)	E.08 E.09		2.207.520,00	4.415.040,00

Si precisa, in conformità a quanto previsto nelle linee guida n° 1 approvate dall'ANAC con Delibera n° 138 del 21 febbraio 2018 pubblicata sulla GURI il 23.03.2018, e comunque in conformità con quanto approvato con Delibera numero 973 del 14 settembre 2016 dalla stessa ANAC in sede di prima approvazione delle "Linee Guida", che tale prospezione dei requisiti necessari è coordinata con l'art. 8 del DM 17.06.2018, nel punto in cui è stabilito che, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Detta fungibilità di requisiti, interpretata secondo logiche non formalistiche, come previsto dalle linee guida, non opera nel caso di degli impianti tecnologici, la cui qualificazione è legata alla specificità settoriale.

Si precisa inoltre per quanto riguarda la qualificazione del professionista che renderà la progettazione inerente la geologia, che per servizi analoghi si intende la redazione di relazioni geologiche attinenti opere e lavori qualificabili nelle categorie fungibili indicate nella sottostante tabella 9.3.a.2.2, con esclusione di quelle impiantistiche (IA1, IA2 e IA4).

Pertanto le categorie e i relativi importi saranno le seguenti:

Tabella 9.3.a.2.2

Definizione	Categoria Dm 17.06.2018	Categoria L 143/49	Gr. Complessità	Categorie Fungibili	Importo nel decennio
Edilizia Scolastica	E.08	l/d	0,95	E.03 E.04 E.06	2.721.600,00

				E.07 E.08 E.09 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14 E.15 E.16 E.20 E.21 E.22	
Strutture	S.03		0,95	S.03 S.05 S.06	1.693.440,00
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici ...- Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ...- Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti e reti antincendio	IA.1		0,75	IA.1 IA.2	362.880,00
Impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione fluidi, solare termico ecc.	IA.02		0,85	IA.2	483.840,00
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi	IA.04		1,30	IA.4	786.240,00
Relazione geologica				Tutte le categorie "E" e tutte le categorie "S" sopra richiamate	4.415.040,00

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere ed eseguire i requisiti in misura

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Nell'istanza di partecipazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici ai sensi dell'art. 48 c.4 del Codice e nel complesso dovranno essere posseduti il 100% dei requisiti richiesti.

Il concorrente deve ~~allegare~~ **indicare nel DGUE pag. 13 quadro 1/b**, una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio, del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» ex DM 17.06.2016 (distintamente per ciascun codice); ~~tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni~~

Si precisa inoltre che:

9.3.a.3. ai sensi dell'articolo 8 del DM 17.06.2016, ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:

9.3.a.4. *lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere" ovvero della colonna di corrispondenza, come indicato nella precedente tabella.*

9.3.a.5. *lavori rientranti nelle classi e categorie di cui alle precedenti classificazioni, equivalenti a quelli in appalto ai sensi dello stesso DM 17.06.2017;*

9.3.a.6. *relativamente alla tipologia di prestazioni tecniche considerabili al fine del raggiungimento del requisito si rinvia alle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;*

9.3.a.7. a determinare l'importo dei lavori ai fini del requisito possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera iii);

9.3.a.8. in caso di raggruppamento temporaneo un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento;

9.3.a.9. i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;

### 9.3.b Servizi di Punta

Il concorrente deve aver espletato negli ultimi dieci anni **almeno** due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,70 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Categoria	CODICE ID opere 143/2013	Importo Lavori previsti	Importo del servizio di punta
Opere edili e demolizioni	E.08 E.09	1.360.800,00	952.560,00
Strutture	S.03	846.720,00	592.704,00
Impianti idrici, sanitari, fognatizi, impianti e reti antincendio	IA.01	181.440,00	127.008,00
Impianti termici, climatizzazione,	IA.02	241.920,00	169.344,00

Impianti elettrici , fotovoltaici, elevatori, rilevazione antincendio	IA.04	393.120,00	275.184,00
Relazione geologica (le categorie fungibili sono quelle indicate per la progettazione opere edili e strutturali nella tabella 9.3.a.2.2)		2.207.520,00	1.545.264,00

Nel caso di RTP tale requisito non è frazionabile.

Si precisa che i SERVIZI DI PUNTA, non possono essere frazionati, pertanto in caso di raggruppamento temporaneo, per ciascuna classe o categoria, i due servizi di punta richiesti dovranno essere stati svolti interamente da almeno uno dei soggetti del raggruppamento (Linee guida ANAC nr. 1, pagina 14 punto c e 16 punto 2.2.3.2).

Il concorrente deve dichiarare la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell’ubicazione, del tipo di servizio, del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» ex DM 17.06.2016 e dell’importo dei lavori (distintamente per ciascun codice); tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. Detta dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile del lavoro e della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella distinta di cui alla precedente lettera ii). Si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla precedente lettera ii); gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera ii);

Per la dichiarazione dei servizi “di punta” di cui al presente comma il concorrente, comunque costituito, dovrà allegare al DGUE una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta da tutti i soggetti che sottoscrivono i DGUE , con allegati i documenti di identità, nella quale siano indicati , per ciascun soggetto esecutore , i servizi “di punta” effettuati , secondo il seguente schema :

Descrizione	importi	date	Categoria DM 17.06.2017	Committente

### 9.3.c Organico medio

per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli anni 2015-2016-2017 (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura pari ad almeno 4 unità (in misura uguale alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico );

Organico medio: per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici utilizzati negli ultimi tre anni, pari ad almeno 6 unità (in misura uguale alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai fini del presente requisito:

- 9.3.a.10. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) il numero di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi tre anni comprende i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- 9.3.a.11. per i professionisti singoli e associati il numero di personale tecnico medio annuo può essere raggiunto mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti

Con esclusivo riferimento alle categorie "edilizia" si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, pertanto nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

#### **9.4 Ulteriori dichiarazioni**

---

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";
- di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto dei servizi di progettazione;
- di accettare, ai sensi dell'articolo 23, comma 12, l'attività progettuale sintetica svolta in precedenza dalla stazione appaltante;
- di essere in grado, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti;
- di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice dei Contratti, Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei Contratti;
- di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della partecipazione o comunque riportati presso il sito istituzionale [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it);

#### **9.5 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi e operatori economici stranieri**

---

- Requisiti di ordine generale –Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate i requisiti di ordine generale, a pena di esclusione e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 13 dovranno essere posseduti e rese:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

- Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T.I. o del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all'interno del R.T.I. o del consorzio svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione di tale servizio.

- Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate o "complesse", i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal R.T.I.

In ogni caso, la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante sull'intero valore dell'appalto. In ogni caso alle mandanti non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti. In ogni caso, nessuna mandante può possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla mandataria sull'intero valore dell'appalto.

Nell'istanza di partecipazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici ai sensi dell'art. 48 c.4 del Codice e nel complesso dovranno essere posseduti il 100% dei requisiti richiesti.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento ed in misura maggioritaria dalla mandataria. Non è richiesta alcuna percentuale minima ai mandanti.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo misto, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno delle mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al punto ii, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, primo periodo, del Codice dei Contratti, nella misura percentuale del 100% di quanto previsto nel Bando e nel presente Disciplinare con riferimento alla classe e alla categoria di lavori di maggiore importo e pertanto da considerarsi la classe e la categoria principale, e ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare con riferimento alla classe e categoria di lavori che intende eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, comma 2, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - decreto 2 dicembre 2016, n. 263. I consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f), del Codice dei Contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

## **9.6 Avvalimento**

---

### **relativo ai soli dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale**

Il Concorrente, singolo o pluricostituito può soddisfare la richiesta relativa al solo ed esclusivamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

professionale avvalendosi anche dei requisiti di altro/i soggetto/i. In tal caso, il Concorrente deve presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice.

Non è ammesso l'avvalimento di requisiti di idoneità professionale, quali titoli di studio ed iscrizione ad albi, collegi o ordini professionali.

In nessun caso l'avvalimento potrà riguardare la documentazione tecnica di cui la Stazione appaltante terrà conto ai fini della valutazione delle proposte pervenute.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'avvalente e l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dei lotti posti a base di gara. La Stazione Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria soddisfa i criteri di selezione previsti, oltre che l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In corso di esecuzione dell'appalto la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento, nonché l'effettivo utilizzo di tali risorse nella fase di esecuzione del servizio.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

E' ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più ausiliarie per il medesimo requisito, mentre l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Le eventuali comunicazioni recapitate al concorrente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso dell'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dall'ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 e quelle inerenti all'esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

## **ARTICOLO 10 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

La progettazione è finanziata da Fondi del Bilancio Comunale, introitati a seguito di concessione ministeriale ai sensi dell'art. 41-bis del D.L. 24.4.2017 n° 50 convertito con Legge dall'art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96.

Il contraente aggiudicatario è obbligato a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, eventuali prescrizioni speciali che l'Ente che ha concesso il finanziamento alla Stazione Appaltante, dovesse emanare, ed conformare la propria attività a tali prescrizioni.

## **ARTICOLO 11 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA GARANZIA PROVVISORIA**

In conformità al punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della Delibera ANAC n.973 del 14 settembre 2016 "Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", la cauzione provvisoria non è dovuta per i servizi relativi alla progettazione esecutiva, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di

supporto al RUP.

## **POLIZZA**

(solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di incarico, la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico L'aggiudicatario, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà, altresì, presentare dalla data approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti, rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte dei progettisti del

l'impegno di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

## **ARTICOLO 12 - SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta l'operatore economico può procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto.

Il sopralluogo, **NON OBBLIGATORIO**, potrà essere svolto dagli operatori economici, presso i luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto dell'appalto. Al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà, in ogni caso, dichiarare in calce al DGUE (o con apposita dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 ) sottoscritta dai medesimi soggetti che sottoscrivono il DGUE e corredata di copia validi documenti di identità:

- di aver tenuto conto dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la presente procedura;
- di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori oggetto dei servizi di progettazione.

## **ARTICOLO 13 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI**

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5, del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PassOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l'esclusione dalla

presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività in questione.

Per gli atti e documenti necessari alla comprova, il cui reperimento non sia possibile presso AvCPASS, in quanto "non codificati" il Responsabile Unico del Procedimento, procederà come previsto dalla <<GUIDA al SERVIZIO SIMOG>> pubblicata sul sito ANAC, o a richiesta via pec.

Per quanto attiene ai requisiti di cui all'art. 9.3, i servizi elencati potranno essere stati prestati dall'operatore economico sia con committenza pubblica o di diritto pubblico, che con committenza privata.

### 13.1 Documentazione a comprova dei requisiti:

---

I documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti speciali sono i seguenti:

a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 9.2 (idoneità professionale), i documenti sono inseriti nel sistema AVCPASS dagli Operatori Economici. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita; 18

b) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 9.3.a.1, mediante i bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA dei concorrenti costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS;

c) quanto al requisito relativo ai servizi **analoghi (punto 9.3.a.2) o di punta (9.3.b)**

- se trattasi di servizi prestati a favore di committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- se trattasi di servizi prestati a committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'Operatore Economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara;
- dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato): la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016; il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016; precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito;

nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

## ARTICOLO 14 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I plichi contenenti l'offerta, a pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio, PENA L'ESCLUSIONE, delle ORE 12:00 del giorno ~~27/04/2018~~ **23.05.2018** al seguente indirizzo:

Comune di Antrodoto – Corso Roma 15- 02013 Antrodoto (Ri)

Orari di apertura (area LL.PP. )

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

È altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente

Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura "NON APRIRE - OFFERTA PER LA GARA PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CESI"

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi ordinari), vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta tempo ed economica.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o il tempo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

L'apertura dei plichi A e B - avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che sarà successivamente comunicata a mezzo pec ai soggetti partecipanti.

Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili.

#### 14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A

---

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

- **DGUE:** L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il DGUE, sub allegato 5, il quale dovrà :
  - *essere compilato in lingua italiana;*
  - *essere reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;*
  - *a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico, come meglio di seguito specificato;*
  - *essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di consorzi stabili dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice);*

il DGUE, inoltre, dovrà:

- *essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;*
- *contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si*

- intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;*
- *essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.*

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE dovrà altresì:

- *indicare le parti e le percentuali dei servizi che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti;*
- *essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;*
- *essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.*

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, comma 12 del medesimo Codice degli Appalti, dovrà

- *essere presentato il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante);*

il DGUE, inoltre, dovrà:

- *indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti;*
- *indicare l'impresa mandataria;*
- *contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata nella medesima domanda come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;*
- *essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. Infine, in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche un DGUE per ciascun subappaltatore, come meglio descritto nel paragrafo che segue.*

In caso di Avvalimento dovrà essere presentato il DGUE del soggetto ausiliario (firmato dal suo legale rappresentante).

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 e 5, del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- *titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- *soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- *soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- *dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale*

- rappresentanza, di direzione o di vigilanza;*
- *dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex articolo 2203 cc), di direzione o di controllo;*
- *del direttore tecnico;*
- *del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);*
- *dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;*
- *in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).*

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, comma 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, comma 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire al Comune ogni opportuna valutazione.

IL DGUE dovrà essere in bollo da € 16,00 .

#### MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I./CONSORZI ORDINARI/G.E.I.E. COSTITUITI.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I., l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

in originale e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese, corredato da autentica notarile, attestante i poteri e qualità dei firmatari;  
ovvero, in copia, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 34, LETTERE B) E C) DEL CODICE DEGLI APPALTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.

#### PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE", la quale dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica firmato per:

- consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale siano indicati i soggetti subappaltatori: a tal fine, si precisa che l'operatore economico, ai fini dell'inserimento dei nominativi dei subappaltatori all'interno del sistema AVCPASS, dovrà selezionare la qualifica di "mandante" per ciascun subappaltatore, a causa dell'assenza, all'interno dello stesso sistema AVCPASS, della qualifica "Subappaltatore"

In caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE in cui siano evidenti il soggetto ausiliario e quello ausiliato.

#### SUBAPPALTO

Nel caso in cui intenda affidare le prestazioni contrattuali in subappalto, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, un DGUE per ciascun subappaltatore, il quale dovrà essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante del subappaltatore ed essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;

#### PROCURE.

Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

in originale sottoscritto dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile;

ovvero, in copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

#### CONTRIBUTO ALL'ANAC.

Per la partecipazione alle presente procedura di gara è dovuto il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo gli importi indicati con la deliberazione n. 1377/2016.

Il contributo obbligatorio di partecipazione alla presente procedura di gara, di importo pari a € **35,00**, dovrà avvenire con le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con il termine di presentazione dell'offerta, ossia il 27.04.2017.

Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla gara.

RIEPILOGO CONTENUTO BUSTA

I contenuti della busta amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

DOCUMENTO DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE		ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
<b>DGUE</b>	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO	DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	<b>ALLEGARE</b>
	CONSORZI STABILI	DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	R.T.P R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO:	DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	CASO DI AVVALIMENTO	DGUE ANCHE DAL SOGGETTO AUSILIARIO	
MANDATO O ATTO COSTITUTIVO			ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.P, R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA			ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI STABILI

<b>PASSOE</b>	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO	PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO	<b>Allegare</b>
	CONSORZI STABILI	UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	
	R.T.P., R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO	UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T. O DEL CONSORZIO ORDINARIO	
	AVVALIMENTO	PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO E DEL SOGGETTO AUSILIARIO	
CONTRIBUTO ANAC			Allegare

**A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA OVVERO ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

## **14.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA - BUSTA "B - Offerta tecnica" (punteggio massimo 80)**

---

La documentazione tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sotto siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In merito alle formalità della documentazione, tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio.

L'offerta tecnica sarà composta da due elaborati:

- per la << PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA >> di cui al successivo punto 14.2.2.1 , **documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di 3 servizi relativi a interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento formata da un numero massimo di 5 schede formato A3 per ogni servizio;**
- per la parte << CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA>> di cui al punto 14.2.2.2 , relazione tecnica comprensiva anche di eventuali schemi grafici, contenente l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare, di max 10 cartelle in formato A4 (comprensivo anche di eventuali schemi grafici). **Si chiarisce che per "cartella" si intende un foglio formato A4 con trenta righe in formato Arial 12. Nel numero di cartelle non sono conteggiate l'eventuale copertina e l'indice.**

La valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 comma 12 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate appresso.

### **14.2.1 Sub Criteri di valutazione delle offerte tecniche**

---

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti.

#### **14.2.1.1 PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 60 (sessanta)**

La valutazione verrà effettuata dalla Commissione sulla base della documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di (3) tre servizi relativi a interventi ritenuti, dal concorrente, significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti dal medesimo fra interventi qualificabili "affini" a quelli oggetto dell'affidamento (per servizi affini si intendono ESCLUSIVAMENTE quelli previsti nella tabella del DM 17/06/2016 nella Categoria "Edilizia" - Destinazione funzionale "Sanità, Istruzione, Ricerca = E-08-E09-E10" - Destinazione funzionale "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto = E13" - Destinazione funzionale "Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine = E15- E16")

Al fine di conseguire il punteggio, almeno un servizio tra quelli documentati deve avere destinazione funzionale **ISTRUZIONE**

La documentazione deve, formata

- da un numero massimo di 5 schede formato A3 per ogni servizio/intervento. Una scheda corrisponde ad un foglio (A3) il quale può essere compilato su una sola facciata con al massimo 40 righe scritte in carattere tipografico "Arial 12" o equivalente per facciata. Le sole didascalie, entro i 90 caratteri su un massimo di due righe , potranno essere in formato

Arial o similare di dimensioni non inferiori a 9, e non rientrano nel computo delle righe scritte .

Le schede con contenuti ulteriori , sia quanto a numero di cartelle che quanto a lunghezza della parte scritta , non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

Ciascuna scheda dovrà contenere , a pena di esclusione dall'attribuzione del punteggio, i seguenti dati essenziali:

Nelle schede relative a ciascuno dei tre (3) servizi di cui trattasi devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc...);
- tipologia di servizi svolti (progettazione e/o Coordinamento), con l'indicazione degli importi dei servizi svolti e/o l'ammontare complessivo dei lavori progettati/coordinati e la scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi;
- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente nella Proposta di struttura operativa (gruppo di progettazione) di cui al paragrafo che precede;
- date di inizio e ultimazione dei servizi.

Si precisa che i servizi documentati, ferma restando la valutazione da svolgersi in sede di commissione, potranno inerire, ferma restando la necessità di comprova ai sensi dell'art. 13.1, anche :

- studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;
- progettazioni presentate, nella funzione di D.L. di opere pubbliche, in variante a precedenti progetti definitivi/esecutivi;
- i servizi indicati al punto 2.2.2. delle Linee Guida ANAC inerenti l'affidamento dei servizi di progettazione;

In ordine ai servizi di progettazione effettuati per incarico di privati in relazione alle presentazioni di offerte tecniche migliorative in fase di gara per l'affidamento di lavori pubblici o di concessioni , gli stessi potranno essere valutati limitatamente alle offerte che siano risultate aggiudicatarie delle relative gare, essendo le uniche per cui il requisito è comprovabile ai sensi dell'art. 13.1.

Sottoscrizione:

i servizi illustrati devono essere stati PERSONALMENTE SVOLTI E SOTTOSCRITTI DAI SOGGETTI NOMINATIVAMENTE INDICATI DAL CONCORRENTE NELLA PROPOSTA DI STRUTTURA OPERATIVA (GRUPPO DI PROGETTAZIONE);

la documentazione relativa a ciascuno dei tre (3) lavori di cui trattasi deve essere sottoscritta dal soggetto CHE HA ESEGUITO PERSONALMENTE IL SERVIZIO e, in caso di società o consorzio, controfirmata dal legale rappresentante della/o stessa/o.

14.2.1.2 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: PUNTEGGIO MASSIMO 20

---

Desunte da una relazione tecnica di offerta comprensiva anche di eventuali schemi grafici, di max 10 cartelle in formato A4 contenente l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare oltre alla composizione della struttura operativa (gruppo di progettazione).

Si precisa che la relazione tecnica dovrà fare riferimento ai seguenti aspetti:

Sezione 1 – Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

**Punteggio massimo sub criterio 15 punti**

- approccio metodologico alla progettazione (schema esemplificativo delle fasi di sviluppo della progettazione);

- inquadramento specifico della normativa da applicare;
- metodologia proposta ai fini dell'efficacia del rapporto col RUP;
- metodologia proposta per la sostenibilità energetica ed ambientale dell'intervento a farsi;
- metodologia proposta per l'efficace massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi dell'intervento a farsi;
- individuazione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'approvazione dell'intervento e la realizzazione dell'opera e metodologia proposta al fine dell'ottenimento delle stesse;
- individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con particolare riguardo ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l'eventuale esperienza pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi e illustrazione/individuazione delle problematiche concernenti la sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- individuazione della struttura operativa con i nominativi dei professionisti abilitati all'esercizio della professione incaricati dei servizi della Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con le rispettive qualifiche professionali e le specifiche competenze specialistiche previste nel presente disciplinare;
- individuazione delle problematiche tecniche relative all'eliminazione delle barriere architettoniche

## Sezione 2 – Azioni e soluzioni proposte

### **Punteggio massimo sub criterio 5 punti**

- azioni per assicurare completezza e leggibilità degli elaborati tecnici;
- Utilizzo e messa a disposizione della stazione appaltante di sistemi informatici per la progettazione, la raccolta e la condivisione con la committenza dei dati inerenti l'intervento in fase progettuale, quali il Building Information Modeling (BIM), o della realizzazione di modelli tridimensionali materici del progetto;

Le schede con contenuti ulteriori, sia quanto a numero di cartelle che quanto a lunghezza della parte scritta, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

La relazione tecnica di offerta dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione ovvero la documentazione allegata relative ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub – criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.

L'attribuzione di un punteggio pari a "0" per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta per il concorrente l'obbligo di svolgere il servizio in oggetto sulla base delle indicazioni del Progetto preliminare posto a base di gara.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella Busta C – "OFFERTA ECONOMICA"

Inoltre l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara.

### 14.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA economica - BUSTA "C - Offerta economica" (punteggio massimo 20)

---

L'offerta economica, a pena di esclusione, essere firmata dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso fosse sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il punteggio massimo attribuibile di 20 punti sarà assegnato al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso.

L'offerta economica deve essere espressa in **ribasso percentuale** rispetto all'importo a base d'asta.

Essa deve contenere, a pena di esclusione:

- *la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;*
- *l'indicazione dell'importo relativo ai costi aziendali, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice (sicurezza e manodopera);*

Tali costi sono riferiti agli oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, da non confondere, pertanto, con gli oneri per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso e quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI.

Con la sottoscrizione della dichiarazione il professionista dichiara:

- *di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;*
- *di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal "calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio" nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; tale dichiarazione dovrà essere resa a pena di esclusione;*
- *che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;*
- *che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante.*

L'offerta dovrà essere redatta in competente bollo da e. 16,00

Si precisa che:

- *il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;*
- *in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;*
- *il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali successivi servizi tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo schema di parcella;*
- *l'offerta a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.*
- *non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta;*

Non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete. La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. L'offerta a pena di esclusione dovrà riportare le informazioni di cui all'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016

Il presente criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato al successivo articolo 15 del presente Disciplinare.

**ARTICOLO 15 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Offerta Tecnica	80
B	Offerta Economica	20
	Totale	100

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

**15.1 Aspetti qualitativi dell'offerta (punti 60 su 80)**

Per ciascun esempio di realizzazione presentato ai sensi del punto 14.2.2.1, presentati in numero massimo di tre (3), verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di ~~quindici~~ **venti** (20) punti , con riferimento ai criteri motivazionali esposti appresso (punto 15.2 ), ed in relazione ai seguenti aspetti:

- Qualità progettuale dell'intervento proposto massimo 12 punti
- **Collocazione in zona sismica di 2^ categoria** **fisso 1 punto**
- Collocazione in zona sismica di 1^ categoria dell'intervento proposto fisso 3 punti
- Affinità dell'intervento proposto nei confronti all'opera da farsi massimo 2 punti
- Soluzioni tecnologiche e funzionali utilizzate nell'intervento proposto massimo 2 punti

**15.2 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: PUNTEGGIO MASSIMO 20**

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione , valutati gli elaborati presentati in relazione a <<CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA>> di cui al punto 14.2.2, e in base a criteri e sub criteri descritti nei punti 14.2.1.2 e 15.2 .

Al fine di assicurare uno standard qualitativo elevato e offrire le migliori garanzie sul risultato del progetto, saranno escluse dalla gara le offerte che avranno conseguito un punteggio di valutazione tecnica inferiore a ~~45~~ **48**.

**15.2 Criteri Motivazionali**

La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi agli aspetti qualitativi dell'offerta tenendo conto dei seguenti elementi:

A1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta

Il giudizio su tale sub criterio verrà desunto dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica presentata , e sarà riferito :

- in linea principale alla qualità delle attività professionali rappresentate con riferimento alla capacità, per come emerge dalla documentazione presentata, di inserimento e di armonizzazione nei contesti , dell'intervento di adeguamento sismico , in presenza di problematiche attinenti **le possibilità di duplice funzionalizzazione degli spazi interni ed esterni sia nell'approdo principale (servizi per l'istruzione) che in quello secondario ed opzionale (servizi sanitari ed ambulatoriali)** , al valore estetico e tecnico dell'attività svolta, alla presenza di elementi innovativi capaci di migliorare la qualità sia estetica che tecnologica delle opere nel corso del loro ciclo vita . Verrà considerato anche l'importo dei lavori oggetto del servizio **nonché il livello di progettazione inerente ciascun servizio presentato, con valorizzazione decrescente a partire dalla progettazione esecutiva(anche in variante a precedenti progetti) , definitiva , progettazione preliminare o di fattibilità tecnico-economica, fino agli studi di fattibilità e alle offerte tecniche migliorative in fase di gara II.pp.)**
- in linea secondaria in riferimento alla qualità tecnica della rappresentazione in fase di offerta di tali aspetti, che dovrà essere comunque sufficiente a consentire alla commissione di formarsi un giudizio sul criterio principale di merito;

Nella valutazione saranno premiati i servizi di progettazione **maggiormente** affini (per natura dei lavori, classi e categorie) a quelli oggetto del presente affidamento, e che abbiano , dal punto di vista tematico, dovuto affrontare le medesime problematiche principali, ossia :

- presenza di necessità di progettare, su edifici esistenti e fermo il tema dell'adeguamento o miglioramento sismico, sistemi di fruizione degli spazi interni ed esterni , dei collegamenti verticali ed orizzontali, riferiti a funzioni e destinazioni promiscue e diverse all'interno degli involucri;
- prestazione sismica o miglioramento della prestazione degli edifici **con valutazioni maggiori per quelli realizzati in Zona Sismica di 1^ Categoria** ~~eventualmente realizzati in Zona Sismica 1^ categoria~~, in relazione alla qualità dell'approccio tecnico intesa come capacità di limitare l'invasività dell'intervento pur a fronte del conseguimento dei target numerici di efficienza sismica richiesti;
- inserimento , fermo il tema dell'adeguamento sismico, di apparati atti a implementare le vie di fuga ed i luoghi sicuri , in emergenza o evacuazione;

## A2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta

Le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio verranno desunte dalla relazione tecnica di offerta.

Oggetto della valutazione sono le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, relativamente ai seguenti aspetti:

- completezza e contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;
- chiarezza espositiva della relazione;
- interrelazione tra i vari aspetti sviluppati;
- maggiore capacità di sintesi espositiva;
- capacità di individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare;
- efficienza ed efficacia delle attrezzature, apparecchiature e software utilizzati;
- coerente ampiezza e competenza del numero di componenti del "gruppo di progettazione".
- competenza e completezza del gruppo di progettazione in funzione delle caratteristiche del servizio.

Nella proposta, il Concorrente dovrà indicare la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione: dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del

servizio di progettazione, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;  
organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

### 15.3 METODO DI CALCOLO

#### 15.3.1 Offerta Tecnica

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, PUNTO IV.1 il metodo "**Aggregativo Compensatore**" dove :

$$P_i(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, ai fini della determinazione di V(a)<sub>i</sub>, I coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sotto-criteri, secondo i valori di seguito indicati.

Per il criterio di valutazione A1 - Professionalità ed all'adeguatezza dell'offerta - desunta dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica ciascun commissario esprimerà, **in relazione a ciascun servizio presentato**, un voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori:

Eccellente = 1,00

Ottimo = 0,90;

Buono = 0,80;

Distinto = 0,70;

Sufficiente = 0,60;

Mediocre = 0,50;

Insufficiente = 0,40;

Scarso = 0,20;

Nulla = 0,00

Per il criterio di valutazione A2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta – desunte dalla relazione tecnica di offerta:

Parametri giudizio tecnico      Giudizio      Coefficiente

- La relazione illustra in modo preciso, convincente, esaustivo, con l'ausilio di schemi grafici o descrittivi, le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, indicando quali modalità di esecuzione della prestazione, l'utilizzo degli strumenti di rappresentazione grafica e alfanumerica innovativi, e progettando livelli di colloquio e rapporto con gli Enti preposti alla valutazione che denotino ottima conoscenza dei livelli operativi, **comportamentali procedurali** e di linguaggio di tali **stakeholder soggetti**. La relazione indica **inoltre** in maniera chiara la creazione di una struttura di lavoro assortita con adeguate risorse umane professionali, e una coerente attribuzione delle funzioni interne, nel loro rapporto con la cronologia di approccio alle singole tematiche: punteggio assegnato eccellente, coefficiente "1,00";

- La relazione illustra quanto esposto al punto precedente , ma individua metodologie di esperimento del rapporto professionale che , seppur contenendo elementi di carattere innovativo, nell'utilizzo degli strumenti di rappresentazione grafica e alfanumerica, **denoti nella progettazione dei livelli di colloquio e rapporto con gli Enti preposti alla valutazione, una minore conoscenza dei livelli operativi, procedurali e di linguaggio di tali soggetti:** punteggio assegnato ottimo , coefficiente "0,80 " ;
- La relazione illustra in modo sufficiente ma poco strutturato le tematiche sopra esposte , limitandosi ad enunciare quanto richiesto dalla stazione appaltante , senza presentare soluzioni personali o innovative: punteggio assegnato "Sufficiente" , coefficiente "0.50" ;
- La relazione illustra in modo non sufficiente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico : giudizio assegnato "scarso " , coefficiente previsto da "0,00" in caso di relazione assolutamente insufficiente e priva di indicazioni credibili, a "0,30 ";

**Sia per il criterio di valutazione A1 che per il criterio A2**, una volta che, per ciascun sub-criterio, ogni commissario avrà attribuito il coefficiente inerente la singola offerta, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai tre commissari.

Definita la media per ciascun subcriterio, la Commissione attribuirà il valore "1" al coefficiente più elevato, rapportandolo (prima riparametrazione) al valore massimo stabilito per il subcriterio, e provvedendo, in termini proporzionali rispetto alla prima media, alla riparametrazione dei coefficienti stabiliti per ciascun altro concorrente.

A questo punto, al concorrente che avrà ottenuto, per effetto della prima riparametrazione, il valore "1" sarà assegnato il punteggio massimo fissato per il pertinente sub-criterio, secondo la formula  $1 \times P_{max}$  (punteggio massimo).

Agli altri concorrenti, di contro, verrà attribuito il punteggio pari al valore riparametrato proporzionato al massimo attribuibile.

Al termine dell'assegnazione di tutti i sub-punteggi, la Commissione procederà a quantificare i punteggi tecnici complessivi, definire la graduatoria "tecnica" e ad assegnare (per effetto della seconda riparametrazione) il valore massimo alla migliore offerta, adeguando, sempre in termini proporzionali, i punteggi degli altri concorrenti

La Commissione procederà ad effettuare la seconda riparametrazione solo dopo aver escluso i partecipanti che alla prima riparametrazione non avranno raggiunto la soglia minima di **45 48** punti sopra indicata.

### 15.3.2 Offerta economica

---

Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (offerta di ribasso misurabile attraverso un valore numerico), sarà applicata ( punto IV pag. 9 delle "linee Guida" ) , la seguente formula:

$$V_i = \left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente i-simo

$R_{max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente

il coefficiente "α " inserito al fine di mitigare il ricorso a ribassi eccessivi, è stabilito nel valore di : **α = 0,70**

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà pertanto, per ciascuna offerta , determinato moltiplicando il punteggio massimo di cui al punto 14.3 (20 punti ) per il coefficiente  $V_i$ .

## ARTICOLO 16 – VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione di gara. In ogni caso, il Comune di Antrodoto si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale. I calcoli, sia per l'attribuzione dei punteggi (offerta tecnica, offerta tempo ed offerta economica) sia per determinare la soglia di anomalia, saranno svolti troncando alla seconda cifra decimale senza alcun arrotondamento.

## ARTICOLO 17- INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro 7 giorni antecedenti il termine ultimo di presentazione delle candidature.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione appaltante anche in unica soluzione, dandone notizia, se di rilievo generale, a tutti gli operatori economici entro il termine previsto dall'articolo 74, comma 4, del Codice dei Contratti.

## ARTICOLO 18 -CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE

La procedura di selezione del contraente verrà effettuata mediante l'utilizzo della C.U.C. – Centrale di Committenza istituita tra i Comuni di Antrodoto, Borgo Velino e Rieti, secondo la Convenzione stipulata tra i Comuni stessi e il regolamento approvato con Delibera della Giunta Comunale 38 del 20.04.2016, della quale il Comune di Antrodoto è, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, "Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza" –d'ora in avanti "UCC" – e il Geom. Giuseppe Gregori, oltre ad essere Responsabile Unico del Procedimento, è nominato con Decreto Sindacale del 09.03.2018 n°03, quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della convenzione, il Comune di Antrodoto è a tutti gli effetti la stazione appaltante della presente procedura essendo la CUC privo di soggettività giuridica e pertanto tutti gli elementi identificativi del Comune stazione appaltante sono, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della convenzione,utilizzati nelle procedure svolte dalla C.U.C..

## ARTICOLO 19 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un **Seggio di Gara** dell'UCC, nella persona del RUP, eventualmente assistito da testimoni, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando, **ossia il giorno 03.05.2017 05.06.2018 ore 10.00 e seguenti, salvo diversa comunicazione ai contraenti.**

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni, indicati dalla **Commissione di Gara** al Responsabile Unico del Procedimento ed a cura di quest'ultimo, pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune di Antrodoto. Tali Comunicazione hanno valore di legge.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura o delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata, ai sensi dell'articolo 77, del Codice dei Contratti, per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come indicato nella determina di nomina.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate.

Il Seggio di Gara procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- *in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;*
- *in seduta pubblica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;*
- *in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.*

La Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- *in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;*
- *in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;*
- *in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;*
- *in seduta pubblica, all'apertura dell'offerta Economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.*
- *all'esito delle predette operazioni, si darà lettura della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.*

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del DGUE e dei documenti richiesti all'interno della sezione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma. La Stazione appaltante assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, La Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte che la Stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse;
- ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione necessaria;
- ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dal Comune a base di gara;
- le offerte che siano sottoposte a condizione;
- le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche

in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente. Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni.

## **ARTICOLO 20 – DOCUMENTAZIONE DÌ GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Studio di fattibilità, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 97/2017 (allegato 1)
- Modalità di determinazione del corrispettivo professionale a base d'asta (allegato 2)
- Disciplinare di gara (allegato 3)
- DGUE (Allegato 4)
- MODELLO F - Offerta economica (allegato 5)
- Elaborati relativi allo stato attuale degli edifici con elaborati di inquadramento territoriale (allegato 5)

**Si attesta inoltre che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Lazio n° 220/2011 , l'edificio in oggetto presenta un IRSLV NTC 08 pari a 0,410.**

La documentazione predetta verrà pubblicata ,entro il 10° giorno successivo a quello della pubblicazione del Bando, in formato Pdf o similari , con i medesimi effetti legali , ed eventualmente in formato editabile sul sito del Comune ai punti di contatto indicati nel Bando .

ANTRODOC0 04.05.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori

